Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia
Dipartimento di Varese
Via Campigli, 5 - 21100 Varese
Tel. 0332-327.739 - 740 - 745 - 751
Fax 0332-312079 - 313161

U.O Territorio e Attività Produttive
Responsabile del procedimento: dr Elena Bravetti
Tel. n. 0332/327779
Fax n. 0332/313161
e-mail: e.bravetti@arpalombardia.it

COMUNE DI BREBBIA
20 MAR 2010
Prot. 2983
Cat. 6 classe 3 fasc.

Prot. n. 37859
Class. 3.1.3 Pratica n. 499/08

Varese, 18 MAR. 2010

OGGETTO: Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS per il "P.I.I. Via Cavour via Pertini" in Brebbia – DGR n. 8/10971 del 30.12.2009.

Al Responsabile
Ufficio Tecnico
Geom. G.M. Marinelli
21020 BREBBIA (VA)
Trasmessa mezzo fax. 0332 - 773539

e p.c. Al Responsabile del
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
ASL della Provincia di Varese
Varese

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 1759 del 17.02.2010, con la quale si convoca il giorno 22 marzo 2010 la Conferenza di Valutazione per la verifica di assoggettabilità alla VAS per il "PII Via Cavour e Via Pertini", si informa che, a causa di precedenti impegni, non sarà possibile intervenire e avendo preso visione degli elaborati tecnici trasmessi in allegato alla comunicazione, si trasmettono le osservazioni in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi del punto 5.5 dell'All. 1m bis alla DGR. n. 8/10971 del 30.12.2009.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Direttore di Dipartimento
Dott. Ugo Musco

N° allegati: 1
Descrizione allegati: Osservazioni sul "Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS del PII via Cavour e via Pertini"

Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia
Dipartimento di Varese
Via Campigli, 5 - 21100 Varese
Tel. 0332-327.739 - 740 - 745 - 751
Fax 0332-312079 - 313161

U.O Territorio e Attività Produttive
Responsabile del procedimento: dr Elena Bravetti
Tel. n. 0332/327779
Fax n. 0332/313161
e-mail: e.bravetti@arpalombardia.it

Prot. n. 37850
Class. 3.1.3 Pratica n. 499/08

Varese, 18 MAR. 2010

OSSERVAZIONI SUL RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS DEL PII VIA CAVOUR E VIA PERTINI

La proposta d'intervento si inserisce nel progetto di rinnovamento urbano proposto dal comune di Brebbia con lo scopo di ampliare la farmacia esistente, realizzare ambulatori pubblici e privati, realizzare un nuovo edificio residenziale in sostituzione delle strutture esistenti e un nuovo edificio residenziale/commerciale, realizzare nuovi percorsi pedonali di collegamento con il plesso scolastico adiacente e sistemare gli esistenti al fine di migliorare la sicurezza e la fruibilità del nuovo comparto.

Prima di entrare nel merito dell'analisi della verifica degli effetti significativi sull'ambiente e della relativa sostenibilità ambientale della proposta di intervento si osserva positivamente che, considerata la data di avvio della procedura di PII, sono state prese in considerazione le limitazioni introdotte dalla L.R. 5 del 10.03.2009, pubblicata a modifica della L.R. 12/2005 in materia di pianificazione urbanistica, che detta una moratoria per l'approvazione dei PII in regime transitorio (in attesa dell'approvazione del PGT). Inoltre è negli elaborati di PII è stata sviluppata l'idonea valutazione dei requisiti prescritti dalla DGR n. 8/9413 del 6.05.2009 relativa alle "Determinazioni in merito alle modalità di approvazione dei Programmi Integrati di Intervento", in assenza dei quali i Comuni non possono dar corso all'approvazione di PII. In particolare si osserva che la normativa sopra citata pone come condizione necessaria per l'approvazione dei PII la previsione e la realizzazione, contestualmente all'intervento complessivo, di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico specificatamente qualificate di carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione dell'ambito territoriale. Per quanto sopra presentato, si osserva che nella relazione, relativa alla valutazione dei requisiti sopra descritti, è anche contenuta la rigorosa e puntuale descrizione dello stato attuale dell'ambito, la documentazione delle condizioni di degrado esistenti, le finalità generali di recupero, le azioni specifiche di riqualificazione che si prevede attuare, al fine di individuare tutti i riferimenti utili alla determinazione di conformità con i criteri regionali.

A tale proposito si prende atto che l'Amministrazione comunale competente ha valutato positivamente i requisiti di coerenza del presente procedimento di assoggettabilità alla VAS con i criteri regionali e dal momento che il modello procedurale contenuto nell'All. 1m bis alla DGR. n. 8/10971 del 30.12.2009, prevede che il Documento sia predisposto dall'autorità procedente (punto 5.4), si ritiene il testo pienamente condiviso e verificato nei contenuti dall'Amministrazione comunale, quale autorità procedente secondo il punto 3.2.

Dalla documentazione presentata, per quanto riguarda gli aspetti ambientali di competenza di ARPA, non si ravvede una stringente necessità di assoggettare il Piano a Valutazione Ambientale Strategica (fatte salve ovviamente le competenze di altri Enti). Infatti la relazione preliminare ha già escluso la presenza di problemi ambientali pertinenti al piano garantendone quindi la compatibilità rispetto a:

- interferenza con gli ambiti agricoli fertili individuati dal PTCP,
- interferenza con ambiti boscati individuati dal PIF,
- interferenza con falde acquifere o pozzi idropotabili,
- fattori di rischio e particolari limitazioni geologiche e idrogeologiche,
- effetti sulle componenti suolo ed aria.

Si ritiene tuttavia utile osservare che per quanto concerne le acque di scarico non sono state fornite le informazioni necessarie al fine di poter valutare l'idoneità della rete fognaria. Infatti il rapporto preliminare non descrive lo stato di fatto e di progetto della rete fognaria (condotte fognarie, relative pendenze e profondità) dell'area interessata dall'intervento e non fornisce alcuna indicazione sul probabile aumento di abitanti equivalenti che si insedieranno nei due edifici residenziali.

Per quanto concerne la tutela dall'inquinamento acustico si ricorda, considerando le specifiche destinazioni a farmacia, studi medici, poliambulatorio e residenza, l'obbligo di predisposizione di idonea valutazione previsionale di clima acustico, come prescritto dall'Art. 8 della L.Q.447/95 e dall'Art.5 della L.R. 13/2001 e secondo le modalità individuate dall'Art. 6 della DGR 7/8313 del 8/03/2002. In particolare si osserva che l'area oggetto di trasformazione ricade all'interno della fascia di pertinenza acustica stradale della strada SP n. 50 (via Cavour), ai sensi del D.P.R. n. 142/04. L'elemento di criticità ambientale è costituito dalla vicinanza di una strada di notevole traffico, con le conseguenti possibili problematiche di rumore, vibrazioni e inquinamento atmosferico. Pertanto tale valutazione dovrebbe impedire l'insediamento di recettori sensibili in aree critiche già compromesse dal rumore prodotto da infrastrutture del trasporto. A tale riguardo si ricorda che il DPR 142/04 (art. 8, comma 1) evidenzia che, per le aree non ancora edificate ricadenti all'interno delle fasce di pertinenza di infrastrutture esistenti, "gli interventi per il rispetto dei limiti ... sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto". Si osserva che i suddetti interventi, per il rispetto dei limiti, possono costituire una significativa limitazione sia dal punto di vista tecnico che economico, e che è appropriato considerare già in fase di progettazione. Nel caso specifico risulta utile considerare lo studio di clima acustico già in fase di pianificazione generale, al fine di definire l'effettiva sostenibilità delle previsioni e garantire una corretta distribuzione dei volumi e degli spazi destinati a standard.

Per quanto concerne la tematica relativa al contenimento energetico, dall'analisi del rapporto preliminare emerge che in fase progettuale sarà data particolare attenzione al risparmio energetico. A tale proposito si ritiene opportuno suggerire di individuare, attraverso il metodo del confronto, la soluzione impiantistica più sostenibile sia in termini di rendimento energetico ed abbattimento delle emissioni sia in termini di reale fattibilità economica, specificando altresì quali saranno le fonti energetiche rinnovabili utilizzate, le specifiche tipo degli involucri edilizi ed infine la classe energetica che verrà garantita con riferimento alla DGR 8/5018 del 26.06.2007, modificata dalla DGR 8/5773 del 31.10.2007 e dalla DGR 8/8745 del 22.12.2008. Inoltre si propone di considerare per i nuovi edifici, come obiettivo ambizioso, il raggiungimento della classe energetica B per i nuovi edifici.

Infine, in riferimento all'installazione di nuove fonti di illuminazione esterna, si rammenta che secondo quanto stabilito nella D.G.R. 11 dicembre 2000 N. 7/2611 (Aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici in Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto), il comune di Brebbia ricade nella fascia di rispetto previste per l'Osservatorio di Campo dei Fiori (si veda l'Allegato C). Pertanto tutti gli impianti esistenti nonché i nuovi impianti di illuminazione di supporto alla nuova viabilità veicolare, aree di parcheggio e verde pubblico, analogamente alle altre opere di illuminazione esterna asserventi le strutture pubbliche e private in progetto, devono essere conformi alle indicazioni descritte nell'art. 9 della L.R. 17/00 (modificata dalla L.R. 38/04) relative alle zone tutelate e i criteri applicativi aggiuntivi per le fasce di rispetto previste nell'art. 8 dell'Allegato A della D.G.R. 20 settembre 2001 N. 7/6162.

Il Responsabile del Procedimento e Dirigente dell'U.O. T.A.P. *dr Elena Bravetti*

Il Responsabile dell'Istruttoria: *dr Elena Caprioli*